



Revisione della OEEne, 15.5.2020

Le nuove lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, sorgenti luminose, display, trasformatori, apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, motori, server, apparecchi esterni con raccordo alla rete, prodotti di riscaldamento dell'aria e apparecchiature di saldatura devono consumare meno energia elettrica. A questo scopo il Consiglio federale ha deciso, nella sua seduta del 22° aprile 2020, di rivedere l'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne). Una parte delle modifiche entrerà in vigore il 15 maggio 2020, quelle restanti nel corso del 2021¹.

Con la revisione dell'OEEne la Svizzera recepisce nel diritto nazionale le prescrizioni, ulteriormente inasprite, dell'Unione europea (UE) sull'efficienza energetica degli impianti e degli apparecchi prodotti in serie.

Principali modifiche:

- Nuove etichetteEnergia

L'etichettaEnergia informa i consumatori sulla classe di efficienza energetica e su altre caratteristiche di un apparecchio. Oggi per molte categorie di apparecchi si utilizza una scala da A+++ a D, di per sé poco trasparente. Pertanto, a partire dal 1° marzo 2021, l'UE reintrodurrà la scala originaria da A a G, innalzando però il livello: la classe A+++ diventerà la classe B o C. Sulle nuove etichetteEnergia non è prescritta la visualizzazione dei codici QR. Sempre che siano già apposti in conformità alle norme UE, tali codici possono essere mantenuti².

- Indicazioni sull'efficienza energetica contenute nella documentazione per la vendita, nella pubblicità e online

L'UE modifica anche i criteri per le indicazioni sul consumo energetico nella documentazione per la vendita, nella pubblicità e nella vendita su Internet. Ora, oltre all'effettiva classe di efficienza, deve essere indicato anche l'intervallo delle classi di efficienza energetica disponibili:



¹ A partire dal 2023, per alcuni impianti e apparecchi entreranno in vigore esigenze più severe in materia di efficienza energetica. Per motivi di chiarezza, i termini della seconda fase non sono menzionati in questo documento, ad eccezione di quelli concernenti le sorgenti luminose.

² Da gennaio 2019 nell'UE vige un obbligo di registrazione dei prodotti contrassegnati con l'etichetta energetica. Prima di commercializzare i propri prodotti contrassegnati nell'UE, i fornitori (fabbricanti, importatori o i loro rappresentanti autorizzati) devono registrarli nella [banca dati EPREL](#), ovvero nel registro europeo delle etichette energetiche. Il codice QR sulle nuove etichetteEnergia è collegato alle informazioni concernenti i prodotti accessibili al pubblico sulla banca dati EPRL.



- **Esigenze in materia di efficienza energetica delle risorse**

In aggiunta vengono recepite anche le esigenze in materia di efficienza energetica delle risorse. Esse riguardano i server e i prodotti di archiviazione dati (dal 15.5.2020) nonché tutti i gruppi di prodotti con le nuove etichette Energia (dal 1.3.2021 e, nel caso delle sorgenti luminose, dal 1.9.2021). Ciò riguarda, tra le altre cose, le esigenze concernenti la riparazione, la disponibilità dei pezzi di ricambio e il riutilizzo. I fabbricanti o importatori, dopo la commercializzazione dell'ultimo esemplare di un modello, devono aspettare almeno sette anni prima di mettere a disposizione determinati pezzi di ricambio, ad esempio per i frigoriferi.




Gruppi di prodotti con nuove etichette Energia

Frigoriferi (dal 1.3.2021)


Le esigenze svizzere in materia di efficienza energetica continuano a essere più severe rispetto a quelle dell'UE. La nuova esigenza minima per i frigoriferi è la classe di efficienza E (UE: classe F). Fanno eccezione i frigoriferi cantina e i frigoriferi a bassa rumorosità nonché i frigoriferi a una porta (con un rapporto tra il volume dello scomparto o degli scomparti a 3 stelle o a 4 stelle e quello totale pari a meno di 0,18), per i quali valgono le stesse esigenze che si applicano nell'UE.

Termine transitorio:

- gli apparecchi che vengono commercializzati prima dell'1.3.2021 conformemente alle esigenze attualmente vigenti possono essere ceduti fino al 31.12.2021 contrassegnati con la «vecchia» etichetta Energia;
- gli apparecchi che vengono commercializzati dopo l'1.3.2021 devono soddisfare le nuove esigenze minime ed essere contrassegnati con la nuova etichetta Energia.



Frigoriferi e i congelatori



Cantina per vini




Lavatrici per uso domestico e asciugabiancheria per uso domestico (dal 1.3.2021)


Le esigenze svizzere in materia di efficienza energetica continuano a essere le stesse applicate nell'UE. La nuova esigenza minima per le lavatrici e gli asciugabiancheria combinati è la classe di efficienza G.

Termine transitorio:

- gli apparecchi che vengono commercializzati prima dell'1.3.2021 conformemente alle esigenze attualmente vigenti possono essere ceduti fino al 31.12.2021 contrassegnati con la «vecchia» etichettaEnergia;
- gli apparecchi che vengono commercializzati dopo l'1.3.2021 devono soddisfare le nuove esigenze minime ed essere contrassegnati con la nuova etichettaEnergia.



Lavatrici



Asciugabiancheria




Lavastoviglie per uso domestico (dal 1.3.2021)

Le esigenze svizzere in materia di efficienza energetica continuano a essere le stesse applicate nell'UE. La nuova esigenza minima per le lavastoviglie è la classe di efficienza G.

Termine transitorio:

- gli apparecchi che vengono commercializzati prima dell'1.3.2021 conformemente alle esigenze attualmente vigenti possono essere ceduti fino al 31.12.2021 contrassegnati con la «vecchia» etichetta Energia;
- gli apparecchi che vengono commercializzati dopo l'1.3.2021 devono soddisfare le nuove esigenze minime ed essere contrassegnati con la nuova etichetta Energia.




Lavastoviglie

Display: televisori e monitor (dal 1.3.2021)

Le esigenze svizzere in materia di efficienza energetica continuano a essere le stesse applicate nell'UE. Il campo d'applicazione è stato esteso a monitor e pannelli segnaletici digitali. La nuova esigenza minima non dipende dalla risoluzione del display.

Termine transitorio:

- gli apparecchi che vengono commercializzati prima dell'1.3.2021 conformemente alle esigenze attualmente vigenti possono essere ceduti fino al 31.12.2021 contrassegnati con la «vecchia» etichetta Energia;
- gli apparecchi per i quali al momento non si applica alcuna esigenza minima e che vengono commercializzati prima dell'1.3.2021 possono essere ceduti fino al 31.12.2021 senza essere contrassegnati con un'etichetta Energia;
- gli apparecchi che vengono commercializzati dopo l'1.3.2021 devono soddisfare le nuove esigenze minime ed essere contrassegnati con la nuova etichetta Energia.



Display




Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (dal 1.3.2021)


Finora per questo gruppo di apparecchi non era stata prescritta nessuna etichetta Energia. Le esigenze svizzere in materia di efficienza energetica sono le stesse applicate nell'UE, ad eccezione di tre categorie di prodotti; i refrigeratori per bevande, gli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e gli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati devono infatti soddisfare esigenze in materia di efficienza energetica più restrittive rispetto a quelle che si applicano nell'UE.

Termine transitorio:


- gli apparecchi che vengono commercializzati prima dell'1.3.2021 possono essere ceduti fino al 31.12.2021 senza essere contrassegnati con un'etichetta Energia;
- gli apparecchi che vengono commercializzati dopo l'1.3.2021 devono soddisfare le nuove esigenze minime ed essere contrassegnati con la nuova etichetta Energia.



Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta



Frigoriferi per bevande



Congelatori per gelati




Sorgenti luminose (dal 1.9.2021)

Le esigenze svizzere in materia di efficienza energetica continuano a essere le stesse che si applicano nell'UE. Le nuove esigenze per le sorgenti luminose dipendono dalla tecnologia impiegata.

Termine transitorio:

- le sorgenti luminose che vengono commercializzate prima dell'1.9.2021 conformemente alle esigenze attualmente vigenti possono essere cedute fino al 31.12.2022 contrassegnate con la «vecchia» etichettaEnergia;
- le sorgenti luminose che vengono commercializzate dopo l'1.9.2021 devono soddisfare le nuove esigenze minime ed essere contrassegnate con la nuova etichettaEnergia;
- le sorgenti luminose che vengono commercializzate prima dell'1.9.2023 conformemente alle esigenze attualmente vigenti fino al 31.8.2023 possono essere cedute fino al 31.8.2025. Tale disposizione riguarda in particolare le diffuse sorgenti luminose fluorescenti lineari con un diametro di 26 mm (T8).



Sorgenti luminose

Gruppi di prodotti senza etichettaEnergia

Alimentatori esterni (dal 15.5.2020)

Le esigenze svizzere in materia di efficienza energetica continuano a essere le stesse applicate nell'UE.

Termine transitorio:

- gli alimentatori esterni che non soddisfano le esigenze vigenti dal 15.5.2020 non possono più essere commercializzati dal 31.12.2020 e possono essere ceduti fino al 31.12.2021.

Server e prodotti di archiviazione dati (dal 15.5.2020)

Le esigenze svizzere in materia di efficienza energetica sono le stesse applicate nell'UE: i server e i prodotti di archiviazione dati non sono più disciplinati insieme ai computer, ma separatamente.

Termine transitorio:

- gli apparecchi che non soddisfano le esigenze vigenti dal 15.5.2020 non possono più essere commercializzati dal 31.12.2020 e possono essere ceduti fino al 31.12.2021;
- gli apparecchi che non soddisfano le esigenze vigenti dall'1.3.2021 non possono più essere commercializzati a partire da questa data e possono essere ceduti fino al 31.12.2021.



Apparecchiature di saldatura (dal 1.1.2021)

Le esigenze svizzere in materia di efficienza energetica sono le stesse che si applicano nell'UE e concernono il consumo di energia allo stato inattivo nonché l'efficienza energetica della sorgente luminosa.

Termine transitorio:

- le apparecchiature che non soddisfano le esigenze vigenti dall'1.1.2021 non possono più essere commercializzate a partire da questa data e possono essere cedute fino al 31.12.2021.

Prodotti di riscaldamento dell'aria, prodotti di raffrescamento, chiller di processo ad alta temperatura e ventilconvettori (dal 1.1.2021)

Le esigenze svizzere in materia di efficienza energetica sono le stesse applicate nell'UE.

Termine transitorio:

- gli apparecchi che non soddisfano le esigenze vigenti dall'1.1.2021 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31.12.2021.

Motori e convertitori di frequenza (dal 1.7.2021)

Le esigenze svizzere in materia di efficienza energetica continuano a essere le stesse applicate nell'UE. Ora vengono integrati nelle esigenze minime anche i piccoli motori (da 120 Watt) e i grandi motori (fino a 1000 Kilowatt). Per la maggior parte delle dimensioni è ora richiesta la classe di efficienza IE3.

Termine transitorio:

- i motori e i convertitori di frequenza che vengono commercializzati prima dell'1.7.2021 conformemente alle esigenze attualmente vigenti possono essere ceduti fino al 30.6.2022;
- i motori e i convertitori di frequenza che vengono commercializzati dopo l'1.7.2021 devono soddisfare le nuove esigenze minime.